

**COMUNICAZIONE 3 – 18-3-2013 - CIG 4936885E5E (per allegati vd.
<http://www.regione.liguria.it/argomenti/ente/bandi-e-gare.html>)**

Si comunicano i seguenti chiarimenti inerenti la Gara CIG 4936885E5E.

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimento ricevuta in merito all'art. 16 punto 1 del Capitolato d'appalto, relativamente al contenuto della dichiarazioni da presentare, per chiarire come segue.

L'Ente appaltante chiede, in merito ai requisiti specifici di gara, la dichiarazione:

“di avere fornito almeno n. 2 servizi finalizzati al riordino ed elencazione, selezione e scarto per una Pubblica Amministrazione o Ente pubblico, prestazione principale del presente appalto, con buon esito, nell'ultimo triennio (2010-2011-2012). I due servizi devono avere avuto una durata almeno annuale e devono essere stati prestati necessariamente a favore di soggetti pubblici diversi. Tali servizi devono aver ottenuto l'autorizzazione della Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 42/2004 in tema di interventi sugli archivi – condizione di ammissione -. Il periodo di riferimento è il seguente: 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2012; in tale arco temporale devono essere stati espletati almeno due servizi per una durata non inferiore ad un anno con due soggetti diversi e con buon esito. Il buon esito, nella presente fase, dovrà essere solo autodichiarato; in fase di verifica l'Amministrazione procederà al richiedere al soggetto pubblico la relativa attestazione. In ogni caso, l'Amministrazione, non chiederà la semplice indicazione dell'esistenza del contratto, ma la realizzazione dello stesso, secondo le prescrizioni contrattuali richieste. L'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, non accetterà, pertanto, certificati relativi ai requisiti da dichiarare, pena l'esclusione, se la relativa dichiarazione fosse assente.

L'aver fornito almeno n. 2 servizi con le condizioni indicate è causa di ammissione”.

Si chiarisce, in proposito, quanto segue:

L'art. 21 del d.lgs. 42/2004 dispone che:

“sono subordinati ad autorizzazione del Ministero - attraverso la Soprintendenza - :

- a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
- b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
- c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
- d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'[articolo 13](#), nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'[articolo 10, comma 2, lettera c\)](#), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi

dell'articolo 13;

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13'.

Premesso ciò, nella presente gara d'appalto, ai sensi dell'art. 16 comma 1 del Capitolato:

- a) l'attività di riordino ed elencazione, selezione e scarto svolta a favore del relativo Ente deve avere ottenuto l'autorizzazione dal Ministero rilasciata, ovviamente, all'Ente medesimo in quanto proprietario dei beni (a tal fine si richiama l'art. 8 comma 14 del Capitolato d'appalto, che afferma: "resta inteso che i rapporti con la Soprintendenza Archivistica, competente per territorio, saranno, esclusivamente, gestiti dall'Ente"). In fase di gara i concorrenti dovranno dichiarare, secondo le disposizioni in materia di autodichiarazioni, la presenza di questa condizione (e non produrre documenti inerenti le autorizzazioni rilasciate all'Ente per il quale sono stati prestatati i richiesti servizi). Il requisito sarà poi verificato attraverso l'ordinaria attività di controllo, su quanto autodichiarato, presso l'Ente interessato.

- b) I partecipanti potranno quindi dichiarare, genericamente, di aver svolto, come descritto, le attività in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 21 del dlgs. 45/2004.

Il fine di tale richiesta è di verificare, *ex post*, che gli interventi sugli archivi abbiano ottenuto le previste autorizzazioni rilasciate agli Enti di riferimento.

La seconda parte dell'articolo citato precisa, in maniera complementare rispetto a quanto sopra, che il requisito dovrà essere solo autodichiarato; in fase di verifica l'Amministrazione procederà, quindi, a richiedere al soggetto pubblico la relativa attestazione di buon esito insieme alla verifica della presenza delle citate autorizzazioni.

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Beatrice CORRADI)**